

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2604/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1993/1994) 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2605/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di meloni originari d'Israele (1993/1994) 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 2606/93 del Consiglio, del 21 settembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria 6
- Regolamento (CEE) n. 2607/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 10
- Regolamento (CEE) n. 2609/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 2610/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che modifica, per quanto riguarda le mele, l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 2611/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 920/89, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, in ordine all'elenco delle varietà a « frutti grossi » 17

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2612/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	18
Regolamento (CEE) n. 2613/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	20
Regolamento (CEE) n. 2614/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	23
Regolamento (CEE) n. 2615/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	25
Regolamento (CEE) n. 2616/93 della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

93/511/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 3 settembre 1993, che stabilisce l'entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del terzo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/93 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, originari del Marocco, della Giordania, di Israele e di Cipro (1993/1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco⁽¹⁾, il Regno di Giordania⁽²⁾ e lo Stato Israele⁽³⁾, dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽⁴⁾, prevedono nei rispettivi articoli che i fiori ed i boccioli di fiori freschi, recisi, dei codici NC specificati all'articolo 1, originari di detti paesi, beneficino all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari annuali, rispettivamente di 300, 50, 17 000 e 50 tonnellate; che tuttavia il contingente tariffario relativo a Cipro deve essere maggiorato annualmente del 5% a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù dell'articolo 18 del medesimo;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi agli altri paesi interessati devono essere aumentati in parti uguali del 3%, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽⁵⁾;

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di tali contingenti solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele e della Giordania⁽⁶⁾; che l'applicazione di questo regolamento è stata

estesa agli stessi prodotti originari del Marocco con il regolamento (CEE) n. 3551/88⁽⁷⁾; che i vantaggi tariffari in questione sono applicabili soltanto alle importazioni per le quali talune condizioni di prezzo sono rispettate;

considerando che è opportuno aprire i contingenti comunitari in questione per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti descritti in appresso, originari del Marocco, della Giordania, d'Israele e di Cipro, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato.

⁽⁷⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine	Volume contingente (t)	Dazio contingente (%)
09.1114	0603 10 51	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi : — dal 1° novembre al 31 maggio	Marocco	325,5	} 0
	0603 10 53				
09.1152	0603 10 55				
09.1306	0603 10 61				
	0603 10 65				
	0603 10 69		Giordania	54,2	} 0
			Israele	18 445	
09.1420	0603 10 11	— dal 1° giugno al 31 ottobre	Cipro	70	0
	0603 10 13				
	0603 10 15				
	0603 10 21				
	0603 10 25				
	0603 10 29				

2. La concessione del beneficio dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, qualora si constati a livello della Comunità che le condizioni di prezzo stabilite nel regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate.

In tal caso, la Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti in causa e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e i periodi indicati nei regolamenti in questione.

Tuttavia, le quantità dei prodotti in questione che hanno formato oggetto del ripristino dei dazi doganali importate nella Comunità nel periodo nel quale è ancora in vigore detto ripristino, vanno escluse dalle quantità oggetto di prelievo sul volume contingente tariffario in questione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2605/93 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di meloni originari d'Israele (1993/1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele⁽¹⁾ prevede, all'articolo 1, l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 9 500 tonnellate di meloni del codice NC ex 0807 10 90, originari d'Israele (periodo 1° novembre - 31 maggio);

considerando che il volume di questo contingente tariffario deve essere aumentato del 5 % ogni anno ad iniziare dal 1° gennaio 1992, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alla importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽²⁾;

considerando che è quindi opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo 1° novembre 1993 — 31 maggio 1994;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in

ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° novembre 1993 al 31 maggio 1994 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di meloni originari d'Israele è sospeso ai livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1329	ex 0807 10 90	Meloni	1. 11. 1993 — 31. 5. 1994	10 789	0

(a) Codici Taric:

09.1329	ex 0807 10 90	0807 10 90 (*) 12
		0807 10 90 (*) 13
		0807 10 90 (*) 14
		0807 10 90 (*) 23
		0807 10 90 (*) 24
		0807 10 90 (*) 31
		0807 10 90 (*) 33
		0807 10 90 (*) 34
		0807 10 90 (*) 43
		0807 10 90 (*) 44

(1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2606/93 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi, destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80⁽²⁾, è stata prevista una deroga a tale principio per alcuni vini ungheresi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che tale deroga scade il 31 agosto 1993; che nella

prospettiva della conclusione di un accordo tra la Comunità e l'Ungheria relativo al settore vitivinicolo, si ravvisa l'opportunità di prorogare di un anno la scadenza della deroga in questione;

considerando che la misura prevista rientra nella politica agricola comune e che è pertanto necessario che essa sia adottata a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3677/89 la data del 31 agosto 1993 è sostituita dal 31 agosto 1994.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BOURGEOIS

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

⁽²⁾ GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2795/92 (GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 5).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2607/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 20 e 21 settembre 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	74,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	86,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,28
0711 20 90	16,28
1522 00 31	37,00
1522 00 39	59,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2608/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 207/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che i vegetali raccolti in zone naturali non trattati con prodotti non autorizzati in agricoltura biologica dovrebbero essere considerati come prodotti secondo un metodo di produzione biologico, nella misura in cui la raccolta è stata effettuata in zone e da persone soggette al regime di controllo previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e che pertanto gli allegati I e III devono essere modificati;

considerando che il trattamento fogliare dei meli con cloruro di calcio appare indispensabile per sopperire in maniera adeguata al fabbisogno nutritivo di calcio per talune varietà di meli e che tale pratica non comporta gravi conseguenze a livello ambientale e che pertanto il cloruro di calcio deve essere inserito nella parte A dell'allegato II;

considerando che, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli operatori che

importano prodotti da un paese terzo devono assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 e che è pertanto necessario definire precise norme attuative per adeguare le attuali disposizioni dell'allegato III alla situazione degli importatori di prodotti nella Comunità e che per motivi di chiarezza tali disposizioni sono state raggruppate in una parte distinta dell'allegato III;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le disposizioni della parte C, punto 6 dell'allegato del presente regolamento entrano in vigore sei mesi dopo la data di tale pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

ALLEGATO

A. Il testo della parte «vegetali e prodotti vegetali» dell'allegato I è modificato nel modo seguente :

- 1) Nell'ultimo comma del punto 2 vengono cancellate le parole «(preparazioni biodinamiche)». Dopo tale frase è aggiunta la frase seguente :
« Ai fini del presente punto possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche" derivanti da polvere di pietra, concime di fattoria o di vegetali. »
- 2) È aggiunto il seguente punto 4 :
« 4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico, sempreché :
— queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicato nell'allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta ;
— la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta. »

B. È aggiunto il seguente prodotto all'allegato II, parte A :

« Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Cloruro di calcio	Trattamento fogliare dei meli in seguito ad una comprovata deficienza di calcio e/o magnesio ; necessità riconosciuta dall'organismo di controllo »

C. L'allegato III è così modificato :

- 1) Il titolo della parte A è così sostituito dal testo seguente :
« A. Vegetali e prodotti vegetali di produzione aziendale o di raccolta ».
- 2) Il testo del punto 2 della parte A è sostituito dal seguente :
« 2. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, l'organismo di controllo e il produttore, anche se l'attività di quest'ultimo è limitata alla raccolta di vegetali naturali, provvedono a :
— compilare una descrizione completa dell'unità, con le indicazioni dei luoghi di magazzinaggio e di produzione, degli appezzamenti e/o delle zone di raccolta nonché, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento ;
— elencare tutte le misure concrete che il produttore deve attuare a livello della propria unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento ;
— qualora si tratti della raccolta di vegetali che crescono naturalmente, indicare le garanzie (se del caso fornite da terzi) che il produttore può portare a prova che le disposizioni dell'allegato I, punto 4, sono soddisfatte.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dal produttore in questione.

Nella relazione devono inoltre figurare :

- la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) ;
 - l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5 e 6 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9 e, ove necessario, all'articolo 10, paragrafo 3. »
- 3) Il testo del punto 8 della parte A è sostituito dal seguente :
« 8.1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino :
a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco il responsabile della produzione del prodotto ;
b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

8.2. Non è richiesta la chiusura in imballaggi o contenitori qualora :

- a) il trasporto avvenga tra un produttore e un altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9, e
- b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente. »

4) L'ultimo comma del punto 1 della parte B è sostituito dal seguente :

« Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9 e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3. »

5) Il testo del punto 6 della parte B è sostituito dal seguente :

« 6. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichetta in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino :

- a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco il responsabile della produzione del prodotto ;
- b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5.

Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore ove necessario, nonché la presenza delle indicazioni di cui al primo comma, al punto 8.1 della parte A o al punto 8 della parte C del presente allegato. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della parte B. Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un operatore assoggettato al regime di controllo previsto dall'articolo 9, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico. »

6) È aggiunta la seguente parte C :

« C. Operatori che importano da un paese terzo prodotti vegetali e alimentari composti essenzialmente da vegetali

1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'importatore e l'organismo di controllo provvedono a :

- compilare una descrizione completa dei luoghi in cui opera l'importatore e delle sue attività d'importazione indicando, ove possibile, i punti di entrata dei prodotti nella Comunità e gli impianti che l'importatore intende utilizzare per il magazzinaggio dei prodotti importati ;
- tutte le misure concrete che l'importatore deve prendere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dall'importatore. Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'importatore a :

- svolgere le operazioni di importazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 e accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9 ;
- consentire all'organismo di controllo l'ispezione degli impianti di magazzinaggio che intende utilizzare, o, qualora questi impianti si trovino in un altro Stato membro o regione, consentire lo stesso controllo a un organismo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

2. Dev'essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare, per ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 importati da un paese terzo :

- l'origine, la natura e la quantità della partita interessata nonché, se richiesto dall'organismo di controllo, qualsiasi altra informazione relativa al trasporto dei prodotti dall'esportatore nel paese terzo ai locali o impianti di magazzinaggio dell'importatore ;
- la natura, i quantitativi e i destinatari della partita in questione nonché, se richiesto dall'organismo di controllo, qualsiasi altra informazione relativa al trasporto dei prodotti dai locali o magazzini dell'importatore ai destinatari.

3. L'importatore deve informare l'organismo di controllo di ciascuna consegna del materiale importato nella Comunità, fornendo qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodi di produzione biologici. Qualora i prodotti in questione vengano distribuiti in uno Stato membro o in una regione diversi da quelli in cui l'organismo di controllo è riconosciuto, tale organismo può trasmettere le informazioni all'organismo di controllo riconosciuto nello Stato membro o nella regione, per consentirgli di verificare sul luogo i prodotti importati.
4. Qualora i prodotti importati di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati in impianti adibiti anche alla trasformazione, al condizionamento o al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
 - i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
 - devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel presente regolamento.
5. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo materiale dei locali dell'importatore e, ove necessario, di una parte degli altri impianti di magazzinaggio dell'importatore.

L'organismo di controllo verifica la contabilità di cui al punto 2 della presente parte C e i certificati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di sostanze non autorizzate in virtù del presente regolamento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di una sostanza non autorizzata. Dopo ogni visita dev'essere compilata una relazione d'ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.

6. Ai fini di tale ispezione, l'importatore consente all'organismo di controllo libero accesso ai locali, alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi, in particolare i certificati di importazione. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.
7. I prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura che consenta di identificare l'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita nel certificato di ispezione.

Una volta ricevuto un prodotto di cui all'articolo 1 importato da un paese terzo, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza del contenuto della partita con il certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), o con un certificato analogo qualora richiesto dalle autorità ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della presente parte C. Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un paese terzo o da un importatore di un paese terzo non riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 11, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

8. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste a norma di legge, figurino:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'importatore del prodotto oppure una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivoco l'importatore del prodotto;
 - b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto dall'articolo 5. *

REGOLAMENTO (CEE) N. 2609/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) 3818/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) 3831/92 ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1582/93 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 26 settembre 1993; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, escluso il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a determinare, per i prodotti in oggetto, eccettuati i pomodori, il periodo I; che, sulla base dei criteri citati, risulta opportuno stabilire per i pomodori il periodo II dal 4 ottobre fino al 7 novembre 1993; che, tenuto conto della variabilità del mercato di tali prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo rammentare che trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole nonché alle varie comunicazioni degli Stati membri onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che la necessità di disporre di informazioni precise postula che le comunicazioni relative al controllo

statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono determinati in allegato i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i carciofi e i meloni rientranti nei codici specificati nell'allegato stesso.

2. Per i pomodori di cui ai codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90, sono altresì indicati in allegato:

- i massimali indicativi previsti dall'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché
- i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, escluso il Portogallo, si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, ad eccezione degli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento avviene entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, sono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni avvengono una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione «nulla».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo dal 27 settembre al 7 novembre 1993

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)	Periodo
Pomodori	0702 00 10 e 0702 00 90	27. 9 - 3. 10. 1993 : —	I
		4 - 10. 10. 1993 : 12 200	II
		11 - 17. 10. 1993 : 15 200	II
		18 - 24. 10. 1993 : 16 000	II
		25 - 31. 10. 1993 : 16 300	II
		1. 11 - 7. 11. 1993 : 18 500	II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2610/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1993

che modifica, per quanto riguarda le mele, l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1787/93 ⁽⁴⁾, stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto delle mele aventi caratteristiche commerciali diverse da quelle utilizzate per la fissazione dei prezzi di base;

considerando che la varietà « Jonagold » e « Jonagored » sono indicate sia nell'elenco dei coefficienti di adattamento per varietà e in quello delle varietà di mele da tavola a frutto grosso; che da informazioni pervenute alla Commissione risulta che tutte le varie mutazioni di « Jonagold » hanno praticamente caratteristiche identiche e devono pertanto essere raggruppate insieme; che il termine « Jonagold » deve essere sostituito con le parole « Jonagold, tra cui Jonagored e altre mutazioni » e che il termine « Jonagored » deve essere soppresso, essendo detta varietà una mutazione di « Jonagold »; che per gli stessi motivi occorre effettuare lo stesso raggruppamento, nell'elenco dei coefficienti, per le mutazioni delle varietà « Golden Delicious » e « Red Delicious »;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X « Mele » del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:

- 1) Al primo trattino della lettera « a) Varietà »:
 - il termine « Golden Delicious » è sostituito dai termini « Golden Delicious e mutazioni »;
 - il termine « Jonagold » è sostituito dai termini « Jonagold, tra cui Jonagored e altre mutazioni »;
 - il termine « Jonagored » è soppresso;
 - il termine « Red Delicious » è sostituito dai termini « Red Delicious e mutazioni ».
- 2) Nell'« Elenco delle varietà di mele da tavola a frutto grosso »:
 - il termine « Jonagold » è sostituito dai termini « Jonagold, Jonagored e altre mutazioni »;
 - il termine « Jonagored » è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2611/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 920/89, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, in ordine all'elenco delle varietà a « frutti grossi »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3185/92⁽⁴⁾, ha stabilito, nell'allegato III, le norme di qualità relative alle mele e alle pere da tavola;

considerando che le informazioni sulle caratteristiche agronomiche delle diverse mutazioni della varietà « Jonagold » consentono di concludere che dette mutazioni tra le quali la Jonagored sono tutte a frutti grossi; che il termine « Jonagold » riportato nell'elenco delle varietà di mele a frutti grossi nella tabella 3 dell'allegato III dello

stesso regolamento deve essere dunque modificato in « Jonagold, Jonagored e altre mutazioni »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89, al punto 1 « Mele » nella tabella 3 « Elenco delle varietà di mele e pere a frutti grossi » sono apportate le seguenti modifiche:

- il trattino « — Jonagold, » è sostituito dal trattino « — Jonagold, Jonagored e altre mutazioni, »;
- il trattino « — Jonagored, » è eliminato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2612/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2541/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2570/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2541/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2541/93 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 233 del 16. 9. 1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,26 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	33,84 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,26 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	33,84 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3833
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,33
1701 99 10 910	38,42
1701 99 10 950	38,42
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3833

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2613/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1993****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1005 90 00 000	04	75,00
0712 90 19 000	—	—		07	15,00
1001 10 00 200	—	—		02	0
1001 10 00 400	—	—	1007 00 90 000	—	—
1001 90 91 000	01	0	1008 20 00 000	—	—
1001 90 99 000	04	51,00	1101 00 00 100	01	76,00
	05	17,00	1101 00 00 130	01	72,00
	08	18,00	1101 00 00 150	01	66,00
	02	15,00	1101 00 00 170	01	61,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 180	01	57,00
	06	17,00	1101 00 00 190	—	—
	02	15,00	1101 00 00 900	—	—
1003 00 10 000	08	62,00	1102 10 00 500	01	76,00
	02	0	1102 10 00 700	—	—
1003 00 20 000	04	58,00	1102 10 00 900	—	—
	02	15,00	1103 11 30 200	01	65,00 (3)
1003 00 80 000	04	58,00	1103 11 30 900	—	—
	02	15,00	1103 11 50 200	01	65,00 (3)
1004 00 00 200	—	—	1103 11 50 400	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 50 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 200	01	65,00 (3)
			1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Egitto, Marocco e Tunisia,
- 06 Corea e Giappone,
- 07 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria,
- 08 Algeria.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2614/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 1993
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 20 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 80 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	03	0	+ 39,355	+ 39,355	+ 39,355	- 70,00	—	—
	02	0	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 30 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 30 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 50 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 50 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 le zone I, III b), VIII a), Cuba e Ungheria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2615/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 settembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	136,27 (*) (*)
0712 90 19	136,27 (*) (*)
1001 10 00	68,92 (*) (*)
1001 90 91	86,99
1001 90 99	86,99 (*)
1002 00 00	112,19 (*)
1003 00 10	116,60
1003 00 20	116,60
1003 00 80	116,60 (*)
1004 00 00	85,60
1005 10 90	136,27 (*) (*)
1005 90 00	136,27 (*) (*)
1007 00 90	140,74 (*)
1008 10 00	20,29 (*)
1008 20 00	27,65 (*)
1008 30 00	27,65 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	27,65
1101 00 00	159,01 (*)
1102 10 00	194,58
1103 11 30	139,49
1103 11 50	139,49
1103 11 90	181,68
1107 10 11	165,72
1107 10 19	126,58
1107 10 91	218,43
1107 10 99	165,96
1107 20 00	191,61

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2616/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22

settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	2,25	2,25	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1993

che stabilisce l'entità del contributo finanziario della Comunità per la realizzazione del terzo programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario

(93/511/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 34,

considerando che, nel quadro della nuova strategia relativa ai controlli veterinari, l'attuazione di programmi di scambio di funzionari competenti nel settore risulta importante per favorire l'instaurazione di rapporti di maggior fiducia tra i servizi veterinari;

considerando che il Consiglio ha previsto, all'articolo 22 della direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁴⁾, ed all'articolo 21 della direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 92/438/CEE⁽⁶⁾, l'organizzazione di programmi di scambio per i funzionari abilitati ad effettuare controlli sui prodotti e sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi;

considerando opportuno tener conto dei risultati e dell'esperienza derivanti dalla realizzazione del primo programma di scambi, effettuato in forza della decisione 91/280/CEE della Commissione⁽⁷⁾, e del secondo programma di scambi effettuato in forza della decisione 93/88/CEE della Commissione⁽⁸⁾;

considerando opportuno prevedere un contributo finanziario della Comunità destinato a sostenere l'attuazione di questo terzo programma;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di scambio di funzionari competenti nel settore veterinario definito in allegato beneficia di un contributo finanziario della Comunità.

Articolo 2

1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili del programma di scambio.

2. Gli Stati membri d'origine:

— continuano a retribuire i propri funzionari per la durata del programma di scambio,

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 48.

- si fanno carico, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di soggiorno per il loro funzionari; le autorità degli Stati membri hanno cura che le spese di soggiorno dei loro funzionari siano adeguate alla situazione dello Stato membro ospitante;
- assumono, conformemente alle disposizioni nazionali, le spese di trasferta corrispondenti ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo d'origine e il luogo di destinazione, nonché le spese di trasferta, nello Stato membro ospitante, tra il luogo in cui vengono fornite le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo trattino ed il primo posto di ispezione assegnato e tra quest'ultimo ed il secondo posto d'ispezione assegnato;
- provvedono, ove necessario, a che venga impartita un'adeguata formazione linguistica ai funzionari in questione;
- prima della partenza, informano i loro funzionari sulle condizioni finanziarie, nonché sulla natura e l'organizzazione dei loro programmi di scambi.

3. Gli Stati membri ospitanti:

- prendono le disposizioni necessarie per l'inserimento dei funzionari ospitati;
- provvedono a che questi ultimi vengano informati circa l'organizzazione generale e le procedure di controllo, alla luce della normativa comunitaria e di quella nazionale.

Articolo 3

1. La partecipazione finanziaria della Comunità copre le spese sostenute dagli Stati membri d'origine, menzionate all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino. Essa copre altresì le spese degli Stati membri d'origine sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, entro un massimale di 1 000 ECU per funzionario che riceve una formazione linguistica.
2. Gli Stati membri possono beneficiare di un anticipo pari al 50 % della partecipazione finanziaria della Comunità, a condizione di presentare alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1993, una dichiarazione dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, attestante

che le spese previste nell'articolo 2 sono state effettivamente sostenute conformemente alla normativa nazionale.

Articolo 4

1. La Commissione rifonde agli Stati membri le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 su presentazione dei documenti giustificativi anteriormente al 15 febbraio 1994.
2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:
 - una dichiarazione dello Stato membro ospitante,
 - un elenco delle fatture relative alle spese sostenute dallo Stato membro d'origine,
 - una copia della normativa nazionale vigente nello Stato membro d'origine, relativa alle spese considerate nel programma di scambio,
 - un elenco delle fatture relative alle spese per la formazione linguistica sostenute dallo Stato membro d'origine.

Tali fatture potranno essere richieste dalla Commissione in occasione di ogni eventuale controllo.

Articolo 5

1. Anteriormente al 31 marzo 1994, la Commissione redigerà un bilancio tecnico e finanziario, sulla base delle relazioni prestate anteriormente al 15 febbraio 1994 dalle autorità degli Stati membri responsabili per il coordinamento. Le relazioni conterranno una sezione dedicata alle osservazioni dei funzionari che hanno partecipato al programma di scambio.
2. L'esperienza acquisita verrà valutata al fine di migliorare ed approfondire i programmi successivi.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

I. PRINCIPI GENERALI

1. In linea generale, i funzionari da prendere in considerazione saranno veterinari, addetti a controlli su prodotti e animali vivi provenienti dai paesi terzi. In ogni caso essi dovranno aver maturato un'esperienza in materia di controlli, anche nella loro organizzazione.
2. Nel paese ospitante i funzionari svolgeranno un ruolo di osservatori in un posto di controllo all'importazione di prodotti e/o di animali vivi provenienti dai paesi terzi, fatte salve mansioni materiali eventualmente assegnate dal capoposto ed eseguite sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante potranno, di concerto con le autorità dello Stato membro di origine, decidere che i funzionari svolgano la loro attività nel servizio che li ospita; a tal fine questi ultimi sono autorizzati ad espletare le mansioni corrispondenti ai compiti loro affidati. In tal caso, e per la durata dello scambio, la responsabilità civile del funzionario straniero nell'esercizio delle sue funzioni è assimilata a quella del funzionario dello Stato membro ospitante. I funzionari saranno soggetti alle consuete norme di riservatezza ed alle misure disciplinari vigenti nel posto di assegnazione. Essi assumeranno un impegno formale in tal senso.

II. DURATA

1. Il programma di scambio inizierà verso il 15 ottobre 1993.
2. La durata del programma di scambio è di un mese, compreso il periodo d'informazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino. Il programma di scambio comprenderà l'assegnazione a due posti d'ispezione.

III. TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FUNZIONARI

Stato membro d'origine	Funzionari interessati	Stato membro ospitante
Belgio	1	Italia
Danimarca	1	Paesi Bassi
Germania	5	Grecia Spagna Italia Paesi Bassi Portogallo
Grecia	3	Francia Italia Portogallo
Spagna	4	Germania Francia Irlanda Italia
Francia	3	Germania Paesi Bassi Regno Unito
Irlanda	1	Portogallo
Lussemburgo	1	Spagna
Italia	5	Germania Grecia Spagna Lussemburgo Portogallo

Stato membro d'origine	Funzionari interessati	Stato membro ospitante
Paesi Bassi	4	Danimarca Germania Francia Regno Unito
Portogallo	4	Belgio Italia Paesi Bassi Spagna
Regno Unito	2	Germania Francia